

OGGETTO	ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – ONLINE LA PROCEDURA TELEMATICA
RIFERIMENTI	<a href="#">Comunicato AdE-R 20/01/2026</a> - Art. 1, co. 82 - 110, L. n. 199/2025 - FAQ AdE-R 20/01/2026
CIRCOLARE DEL	22/01/2026

*Sintesi: l'Agenzia Entrate-Riscossione ha recentemente messo online l'apposita procedura telematica per la presentazione dell'istanza di accesso alla cd. "Rottamazione-quinquies".*

*Ha, inoltre, proceduto a fornire una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.*

*Come già in passato, l'istanza d'accesso va presentata telematicamente utilizzando:*

- l'area riservata del sito di AdE-R
- oppure l'area pubblica del medesimo sito.

*L'istanza andrà presentata entro il 30/04/2026; tuttavia, l'anticipazione della presentazione ha il vantaggio di:*

- evitare l'avvio di nuove azioni esecutive/azioni cautelari (ipoteche legali e fermi amministrativi) o la loro sospensione, per quelle già avviate
- non essere considerati inadempienti ai fini del rilascio del DURC in presenza di carichi previdenziali.

L'art. 1, commi da 82 a 101 della L. n. 199/2025 (legge di Bilancio 2025) ha riproposto la possibilità di procedere alla definizione agevolata (cd. "Rottamazione-quinquies" – v. [RF-fl 002/2026](#)):

dei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1/01/2000 fino al 31/12/2023** derivanti:

- **dall'omesso versamento** (non derivante da un atto di accertamento):
  - ✓ **di imposte** risultanti dalle **dichiarazioni annuali** (redditi/Irap, Iva e ritenute) evidenziatosi a seguito delle **attività di controllo automatizzato o formale**
  - ✓ **b) di contributi previdenziali INPS** (autonomi o fap dipendenti)
- **c) da procedure di "composizione della crisi da sovraindebitamento"**
- **d) da sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada**

Inoltre possono essere definiti:

- i carichi oggetto di **precedenti edizioni della definizione agevolata** (dalla "prima Rottamazione" alla "Rottamazione-ter", incluso il "saldo e stralcio") dalle quali **si è decaduti**
- i carichi per i quali **al 30/09/2025** si è determinata l'**inefficacia** della definizione **oggetto**
  - ✓ di **"Rottamazione-quater"**
  - ✓ e di **"Riammissione alla Rottamazione-quater"**.

La definizione agevolata si perfeziona col pagamento del capitale, diritti di notifica e spese esecutive eventualmente maturate, restando **non dovute le sanzioni** ("somme aggiuntive" in ambito previdenziale), gli **interessi** (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo) e l'**aggio**.

L'accesso alla nuova definizione agevolata è subordinata alla presentazione di **apposita istanza telematica** (denominata "mod. R-DA-2026") **entro il 30/04/2026**.

In tal caso, **entro il successivo 30/06/2026** l'Agente della riscossione invierà il prospetto contenente le somme dovute (indicando le singole rate, e la relativa scadenza, Nel caso in cui l'istanza richieda il pagamento rateale).

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente **pubblicato**:

- ➔ la **procedura on-line** per l'invio dell'istanza telematica
- ➔ alcuni **chiarimenti, in forma di FAQ**; relativi alla nuova definizione agevolata.

#### ISTANZA PER L'AMMISSIONE ALLA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES"

Come anticipato, l'istanza di definizione va presentata **in via telematica** tramite il servizio disponibile all'apposito [indirizzo Internet](#), utilizzano una delle seguenti modalità alternative:

- invio online nell'**area riservata del contribuente**
- invio online dall'**area pubblica** del sito.

**A) INVIO DALL'AREA RISERVATA:**

- **accesso:** tramite le credenziali SPID, CIE, CNS, Credenziali AdE (solo professionisti e imprese), INPS (solo cittadini residenti all'estero privi di documento d'identità), senza che sia necessario allegare il documento di d'identità
- **carichi:** vengono **proposti i soli carichi "definibili"**; il contribuente potrà selezionare quello che intende definire
- **ricevuta:** il contribuente riceve una **e-mail di "presa in carico"**, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

**La tua area riservata - Cittadini e Imprese**

Benvenuto nella tua Area riservata.  
In questa sezione puoi utilizzare i **servizi** per gestire la situazione debitoria.  
Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.

**Situazione debitoria - consulta e paga**

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.

**Rateizza il debito**

Se non riesci a pagare le cartelle in un'unica soluzione, puoi chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 84 rate. Per il pagamento puoi chiedere l'addebito in conto delle rate.

**Definizione agevolata** Novità

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.

**Sospendi la riscossione**

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.

**Definizione agevolata**

In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

**SERVIZI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-QUINQUES" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101 DELLA LEGGE N. 199/2025**

**Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinques"**

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.

**Prospetto informativo**

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

**SERVIZI RELATIVI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

**Comunicazione delle somme dovute**

Visualizza e scarica la copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinques e/o precedenti).

**Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata**

Compila il form per attivare/revocare l'addebito in conto per il pagamento delle rate del tuo piano di Definizione agevolata.

**Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinques"**

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.

**Codice Fiscale:\***  
(Attenzione: selezionare il Codice Fiscale del soggetto intestatario dei carichi per i quali si sta presentando la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata)

**Procedi**

**B) INVIO DALL'AREA PUBBLICA:**

- **accesso:** l'accesso è libero; va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella di pagamento/avviso:
  - ✓ allegando il documento d'identità
  - ✓ indicando l'indirizzo email (non PEC) presso cui si intende ricevere la ricevuta di presentazione
  - ✓ indicando il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.
- **carichi:** è possibile inserire i **soli documenti** (cartelle di pagamento, avvisi Inps, ecc.) che contengono **almeno un carico "definibile"**.
- **ricevuta:** il contribuente riceve
  - ✓ una **prima email**, con un **link da convalidare entro 72 ore** (decorso i quali la domanda è automaticamente annullata)
  - ✓ successivamente alla convalida della richiesta, una **seconda email** di "**presa in carico**" col numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti
  - ✓ una **terza mail** (se è accettato il documento d'identità allegato), con il **link per scaricare, entro 5 giorni** (120 ore) la **ricevuta di presentazione** della domanda di adesione (decorso i quali il link viene annullato).




**Intermediari abilitati:** possono presentare la domanda direttamente dall'area riservata **EquiPro** con le **credenziali Entratel**

**PROSPETTO INFORMATIVO:** nel caso di presentazione dell'area riservata risulta particolarmente utile la richiesta del "**Prospetto informativo**" tramite l'apposita funzionalità presente nella sezione "Definizione agevolata" del sito di AdE-R, che contiene:

- le cartelle di pagamento/avvisi che possono essere definiti
- e l'importo delle somme dovute

In caso di richiesta effettuata:

- **nell'area riservata:** al soggetto è inviata entro 12 ore una email contenente il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto;
- **nell'area pubblica:** a seguito della presa in carico dell'istanza di adesione, il contribuente riceve una e-mail con il link per scaricare il prospetto entro i successivi 5 giorni.

**Domanda di adesione**

La Legge n. 199/2025 prevede che la domanda di adesione alla telematica. Presenta la domanda online entro il 30 aprile 2026.



Il contribuente presenta la



**Carichi:** si ricorda che, come già in passato, è possibile non definire tutti gli importi contenuti in una cartella, potendosi limitare ad uno o più carichi contenuti in essa,

**ACCOGLIMENTO / DINIEGO DELLA DOMANDA**

Come anticipato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

- entro il 30/06/2026
- comunica al contribuente l'accoglimento o il diniego della domanda.

**Accoglimento:** la comunicazione indica:

- ✓ l'ammontare complessivamente dovuto per la definizione;
- ✓ la scadenza dei pagamenti in unica soluzione o la scadenza delle singole rate
- ✓ le informazioni per richiedere la **domiciliazione del pagamento in C/C**.

Alla comunicazione sono allegati i primi moduli di pagamento precompilati.

**Diniego:** la comunicazione indica i motivi del mancato accoglimento della domanda.

**TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato, alternativamente:

- in **unica soluzione entro il 31/07/2026**
- o in un **numero massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo (con rata minima pari a €. 100), da corrispondere alle seguenti scadenze:

Rata	Scadenza	Interessi
1° rata	Entro il <b>31/07/2026</b>	-
2° rata	Entro il <b>30/09/2026</b>	al <b>3% annuo</b> a decorrere dal 1/08/2026
3° rata	Entro il <b>30/11/2026</b>	
Dalla 4° rata in poi	A decorrere dal 2027 in 6 rate annuali: <b>31/01; 31/03; 31/05; 31/07; 30/09; 30/11</b> di ciascun anno (fino a estinzione al <b>31/07/2035</b> )	



**Nessuna tolleranza di 5 gg: non è stato previsto il periodo di tolleranza di 5 giorni**, già applicato nelle precedenti definizioni agevolate.

**DECADENZA:** determina l'inefficacia della definizione l'omesso/insufficiente/tardivo versamento:

- dell'unica rata, in caso di scelta per il pagamento in soluzione unica
- **N.B.:** di **2 rate** anche non consecutive (**FAQ 20/01/2026**)
- dell'ultima rata.

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità:

- ✓ sito Internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione
- ✓ app EquiClick
- ✓ **domiciliazione in C/C**
- ✓ moduli di pagamento utilizzabili presso le banche o Poste Spa, nonché tramite home banking o ricevitorie e tabaccai
- ✓ sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) e Postamat
- ✓ sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

**FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Di seguito le FAQ rilasciate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20/01/2026.

**1. Qual è l'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies?**

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso **tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023** derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73; artt. 54-bis e 54-ter, DPR, n. 633/72);
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/92, dalle competenti **Amministrazioni dello Stato** (Prefetture).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle **prime tre rottamazioni o del "Saldo e stralcio"** per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della **Rottamazione-quater** o della **Riammissione alla Rottamazione-quater** per i quali, alla data del **30.9.2025**, si sono **persi i benefici** della misura agevolativa, in quanto **non tutte le rate** scadute alla medesima data **risultano regolarmente versate**.

**2. Quali sono i debiti esclusi dalla Rottamazione-quinquies?**

La norma **esclude tutti** i debiti diversi dalle fattispecie elencate nella FAQ n. 1. Per quanto riguarda i carichi già indicati nelle domande di adesione alla Rottamazione-quater o alla Riammissione alla Rottamazione-quater, la norma prevede l'esclusione di quelli che, seppur rientranti nelle sopra citate fattispecie, sono ricompresi in piani di pagamento per i quali, alla data del **30.9.2025**, risultano **regolarmente versate tutte le rate scadute**.

**3. Ho una cartella con carichi relativi a multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalla polizia locale del Comune, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?**

No. La norma prevede che siano "rottamabili" **solo** le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/92, dalle Amministrazioni dello Stato (Prefetture).

**4. Nella mia posizione debitoria complessiva ho una cartella relativa alla tariffa dei rifiuti del Comune e un'altra cartella per un bollo auto, posso aderire alla Rottamazione-quinquies per entrambe?**

No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025, per carichi affidati dagli Enti locali e dalle Regioni.

**5. Ho un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, posso aderire alla Rottamazione-quinquies?**

No. La norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies per carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione diversi da quelli derivanti dall'omesso versamento di imposte a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73; artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72).

In sintesi, i debiti derivanti da attività di accertamento **non** sono ricompresi nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies.

**6. Per aderire alla Rottamazione-quinquies devo fare una richiesta?**

Sì, la Legge n. 199/2025 stabilisce che il contribuente manifesti la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), presentando la domanda di adesione **entro il 30.4.2026** con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblica sul proprio [sito internet](#).

**7. Come posso presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?**

È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste 2 modalità alternative per presentare la **domanda**:

- in **area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in **area pubblica** compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Se presenti la domanda in area riservata, il servizio ti propone **esclusivamente** i carichi "definibili", mentre, se presenti la domanda in area pubblica, potrai inserire i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi "definibile".

**8. Come posso verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies prima di presentare la domanda di adesione?**

Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio in **area riservata** sono già visualizzabili i **soli debiti definibili** e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla Rottamazione-quinquies. Puoi comunque richiedere anche il **Prospetto informativo** in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di



Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest'ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.

Il **Prospetto informativo** contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

#### **9. Ho un contenzioso con Agenzie delle Entrate-Riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Posso farlo?**

Sì, la Legge n. 199/2025 lo consente.

Tuttavia, nella domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

#### **10. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies?**

Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il **30.6.2026**, invierà ai contribuenti che hanno aderito una "Comunicazione" di:

- **accoglimento** della domanda contenente:
  - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies;
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione bancaria dei pagamenti sul proprio c/c;
- **eventuale diniego**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quinquies.

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

#### **11. Se presento la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall'Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?**

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Rottamazione-quinquies:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 nonché per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

#### **12. Cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies?**

La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs n. 285/92) dalle competenti Amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

#### **13. Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?**

Puoi scegliere come pagare in fase di presentazione della domanda di adesione. La Legge n. 199/2025 prevede che puoi pagare in un'unica soluzione, entro il 31.7.2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;

- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a € 100 e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dall'1.1.2026.

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla "Comunicazione delle somme dovute" che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30.6.2026 unitamente ai moduli di pagamento.

#### 14. Come posso pagare le somme dovute per la Rottamazione-quinquies?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul c/c secondo le indicazioni che verranno riportate nella Comunicazione delle somme dovute;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  - sportelli bancari;
  - uffici postali;
  - home banking;
  - ricevitorie e tabaccai;
  - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

#### 15. Cosa succede in caso di mancato o insufficiente pagamento?

La Legge n. 199/2025 prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la "decadenza" dai relativi benefici) in caso di omesso ovvero insufficiente versamento:

- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31.7.2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la Legge n. 199/2025 prevede che:

- ✓ i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- ✓ riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa con l'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- ✓ i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

#### 16. In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 15), cosa succede nel caso in cui ho scelto di pagare in unica soluzione ed effettuo il pagamento dopo il 31.7.2026?

Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un'unica soluzione, l'omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31.7.2026, determina l'inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies.

#### 17. In riferimento alle regole della decadenza (vedi FAQ n. 15) cosa succede nel caso in cui chiedo il pagamento rateale delle somme dovute ma non verso in tutto o in parte una sola delle rate diversa dall'ultima?

Nel caso di pagamento rateale, la Legge n. 199/2025 concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente / parzialmente non pagata.

Facciamo un esempio:

nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in 3 rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l'ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell'ultima rata (cioè

la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell'ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla Legge n. 199/2025, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

**18. Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?**

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31.7.2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31.7.2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

**19. Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non intendo aderire o non posso aderire, in quanto "non rottamabili", cosa succede?**

In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31.7.2026 (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App EquiClick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.